




CONFINDUSTRIA ENERGIA

La Settimana Parlamentare

n. 1/2016

15 gennaio 2016



La Settimana Parlamentare... in breve

SENATO

DDL DELEGA APPALTI E CONCESSIONI: approvato definitivamente.

DDL CONCORRENZA: termine per la presentazione di emendamenti scaduto giovedì, 14 gennaio.

CAMERA

DDL RIFORMA COSTITUZIONALE: approvato in I deliberazione.

DL CESSIONE COMPLESSI ILVA: approvato in I lettura.

DL INTERVENTI SUL TERRITORIO: inizio votazioni emendamenti (termine presentazione di emendamenti scaduto mercoledì, 13 gennaio).

DL PROROGA TERMINI: inizio esame nelle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio (termine emendamenti: giovedì, 21 gennaio alle ore 12.00).

Senato

In Aula

DDL DELEGA APPALTI E CONCESSIONI ([AS. 1678-B](#))

Giovedì, 14 gennaio, con 170 voti favorevoli, 30 contrari e 40 astenuti, l'Aula ha approvato definitivamente, il disegno di legge recante deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (AS. 1678-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera). Tutti gli emendamenti sono stati respinti.

Il provvedimento sarà ora inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

Il provvedimento composto da un unico articolo, reca una delega al Governo, che dovrà essere attuata **entro il 18 aprile 2016**, per il recepimento di tre direttive che riordinano la normativa europea. E' prevista la redazione di un nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni e la conseguente abrogazione delle attuali disposizioni.

Tra i criteri della delega: la razionalizzazione del quadro normativo in materia di appalti pubblici e di concessioni a fini di semplificazione dei procedimenti; la trasparenza e pubblicità delle procedure di gara; la riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti; il contenimento dei tempi e la piena verificabilità dei flussi finanziari; la razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato; la revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici; la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto; il miglioramento delle condizioni di accesso, per le piccole e medie imprese e le imprese di nuova costituzione, al mercato degli appalti pubblici e

delle concessioni; l'individuazione, per le procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento; la trasparenza, nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi ai processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni.

In Commissione

DDL CONCORRENZA ([AS. 2085](#))

La Commissione Industria ha proseguito l'esame del disegno di legge recante legge annuale per il mercato e la concorrenza. Il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto giovedì, 14 gennaio. Allo scadere del termine sono stati presentati circa **1.200 emendamenti** (il fascicolo non è ancora disponibile).

Tra le disposizioni di possibile interesse, si segnalano:

- **Articolo 26** *Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici*: l'articolo **elimina** - nelle modalità e con le salvaguardie di cui ai successivi articoli 28, 29 e 30 - dal 2018 **il regime di “maggior tutela” nel settore del gas naturale**, ossia abroga da tale data la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe del gas naturale nella vendita ai consumatori domestici che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero;
- **Articolo 27** *Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica*: l'articolo **elimina** il **regime di “maggior tutela” nel settore dell'energia elettrica** a decorrere dal 2018, ossia abroga da tale data la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe dell'energia elettrica nella vendita ai consumatori domestici e ai piccoli consumatori industriali che non abbiano ancora scelto un fornitore sul

mercato libero. L'AEEGSI disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale;

- **Articolo 28** *Confrontabilità delle offerte*: il **comma 1** predispone una **procedura finalizzata ad ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas, e garantirne la confrontabilità**. L'Autorità di settore (AEEGSI) dovrà realizzare un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato retail. L'indipendenza dei contenuti di tale portale è garantita da un Comitato tecnico. All'attuazione della norma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I rappresentanti del Comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso spese. Il **comma 2** pone l'**obbligo agli operatori con più di 50.000 clienti di inviare all'AEEGSI e pubblicare sul proprio sito almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche**, nonché almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo fisso per le utenze domestiche e quelle non domestiche alimentate in bassa tensione. Il **comma 3** stabilisce che le **modalità operative** per realizzare tali proposte di offerta di fornitura saranno definite dall'AEEGSI. Il **comma 4** dispone che l'AEEGSI utilizza a tal fine in via prioritaria le **risorse** derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate;
- **Articolo 29** *Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto*: l'articolo richiede all'AEEGSI di **adottare**, entro 90 giorni, **linee guida per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas** a favore di gruppi di acquisto, con particolare riguardo alla confrontabilità, trasparenza e pubblicità delle offerte;
- **Articolo 30** *Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio*: il **comma 1**, al fine di operare un **monitoraggio - relativamente al raggiungimento di una serie di obiettivi ai fini della cessazione del regime di maggior tutela**, con la possibilità di prorogare le scadenze del 1° gennaio 2018 per il mercato dell'energia elettrica e per

quello del gas - richiede all'AEEGSI di trasmettere al MISE entro il 30 aprile 2017 un apposito rapporto. Il **comma 2** prevede che il MISE, sulla base dei dati in esso contenuti, sentita l'Antitrust, emani un **decreto in cui dà conto del raggiungimento degli obiettivi ai fini della cessazione del regime di maggior tutela**. Se però l'obiettivo non è stato raggiunto per uno dei due mercati, tale decreto può prorogare di sei mesi la scadenza del 1° gennaio 2018 per ciascun mercato di riferimento. Il **comma 3** demanda al MISE la definizione delle **misure necessarie a garantire che la cessazione del regime di maggior tutela** avvenga secondo meccanismi che favoriscono la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato. Il **comma 4** prevede che, sulla base dell'eventuale aggiornamento semestrale del rapporto, il **MISE dà atto del raggiungimento degli obiettivi fino al definitivo superamento del regime di maggior tutela**.

- **Articolo 31** *Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico*: l'articolo stabilisce che, qualora uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 30 fossero raggiunti prima del 30 giugno 2017, l'AEEGSI ne dà tempestiva comunicazione al MISE;
- **Articolo 32** *Misure per garantire l'informazione dei consumatori*: l'articolo pone l'AEEGSI a garanzia della **pubblicazione e diffusione delle informazioni sulla piena apertura del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sulle condizioni di svolgimento dei servizi**, nonché del trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione. L'AEEGSI può anche avvalersi di Acquirente Unico SpA;
- **Articolo 33** *Riforma del bonus elettrico e gas*: il **comma 1** **demanda** ad un decreto ministeriale la **revisione della disciplina del bonus elettrico e del bonus gas per i clienti economicamente svantaggiati** e per quelli che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita. Il **comma 2** stabilisce che il suddetto decreto MISE disciplinerà anche le modalità di erogazione dei benefici. Il **comma 3**

proroga la vigenza dell'attuale disciplina relativa ai bonus elettrico e gas fino alla data di entrata in vigore del decreto;

- **Articolo 34** *Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas*: il comma 1 - per la sola vendita di energia elettrica - prevede l'istituzione presso il MISE, dal 1° gennaio 2016, di un **elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali**. Il **comma 2** demanda ad apposito decreto la definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione all'elenco. Il **comma 3** stabilisce che l'elenco è pubblicato sul sito internet del MISE ed aggiornato mensilmente. Il **comma 4** inserisce i soggetti autorizzati alla vendita ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale nel novero di quelli che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi. Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria relativa al comma 4;
- **Articolo 35** *Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione*: l'articolo **vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ad altri obblighi**, salvo quelli stabiliti con decreto del MISE, sentite l'Autorità Antitrust e la Conferenza Stato-Regioni. Il decreto dovrà tenere conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE;
- **Articolo 36** *Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti*: l'articolo, in tema di **razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti**, prevede numerose innovazioni riguardanti principalmente i seguenti aspetti:
 - l'**introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale**, ad ampliamento della banca dati esistente presso il MISE, che opererà in modo integrato con il database dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'iscrizione all'anagrafe è obbligatoria per i titolari di autorizzazione o concessione, anche per gli impianti in sospensiva;

- la **riorganizzazione**, tramite decreto MISE, **del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti**, i cui componenti vengono numericamente ridotti;
- la **verifica della compatibilità degli impianti**, per quanto concerne i soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale. Contestualmente all'iscrizione all'anagrafe, infatti, i titolari degli impianti devono presentare una dichiarazione attestante che l'impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità (definite dalla normativa regionale e dalla norma in esame ai commi 12 e 13, che riguardano, rispettivamente, gli impianti ubicati all'interno e all'esterno dei centri abitati). **Nel caso in cui l'impianto ricada nelle fattispecie di incompatibilità, il titolare può impegnarsi all'adeguamento, da completare entro un anno. Se invece non si impegna all'adeguamento, deve cessare l'attività di vendita entro 9 mesi e procedere allo smantellamento.** La norma dettaglia inoltre le procedure e le sanzioni da porre in essere nei casi in cui l'impianto sia incompatibile ma il titolare non cessi l'attività di vendita, nei casi di mancato invio della dichiarazione e nei casi in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto dichiarato compatibile;
- le procedure di **dismissione degli impianti che chiuderanno entro tre anni**. In tali casi, sono previste **procedure semplificate di dismissione**, che consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato e, se necessario a causa di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali (in caso di contaminazione si rinvia al regolamento del Ministero dell'ambiente 12 febbraio 2015 con cui, in attuazione del Codice ambientale, sono stati dettati i criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita dei carburanti). La rimozione delle strutture interrato dovrà essere effettuata dai titolari degli impianti in caso di riutilizzo dell'area.

L'articolo reca infine una clausola di neutralità finanziaria.

Camera

In Aula

DDL RIFORMA COSTITUZIONALE (AC. 2613-B)

Nella seduta di lunedì, 11 gennaio, l'Aula ha approvato il disegno di legge di riforma costituzionale (AC. 2613-B), nel testo già approvato dal Senato il 13 ottobre 2015, che dispone, in particolare, il superamento dell'attuale sistema di bicameralismo paritario, riformando il Senato che diviene organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Al contempo, il progetto di riforma modifica la disciplina del procedimento legislativo e interviene sul Titolo V della Parte seconda della Costituzione, eliminando la competenza legislativa concorrente e sopprimendo ogni riferimento costituzionale alle province nella Costituzione. Viene altresì disposta la soppressione del CNEL.

Il provvedimento è stato approvato in via definitiva in prima deliberazione e passa ora al Senato per la seconda deliberazione, che deve essere adottata ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima (art. 138 Cost.).

Il testo approvato in prima deliberazione, oltre al superamento dell'attuale sistema bicamerale, prevede, tra l'altro:

- la **revisione del procedimento legislativo**, inclusa l'introduzione del c.d. "voto a data certa";
- l'introduzione dello **statuto delle opposizioni**;
- la facoltà di **ricorso preventivo** di legittimità costituzionale **sulle leggi elettorali** di Camera e Senato;
- alcune modifiche alla disciplina dei **referendum**;
- tempi certi per l'esame delle **proposte di legge di iniziativa popolare**, per la presentazione delle quali viene elevato il numero di firme necessarie;
- la costituzionalizzazione dei limiti sostanziali alla **decretazione d'urgenza**;
- modifiche al sistema di **elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale** da parte del Parlamento;

- la soppressione della previsione costituzionale delle **Province**;
- la riforma del riparto delle **competenze tra Stato e Regioni**;
- la soppressione del **Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro**.

DL CESSIONE COMPLESSI ILVA ([AC. 3481-A](#))

Mercoledì, 13 gennaio, l'Aula ha approvato in prima lettura il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (AC. 3481-A). Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

DL INTERVENTI SUL TERRITORIO ([AC. 3495](#))

Giovedì, 14 gennaio, l'Aula ha proseguito l'esame del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (AC. 3495 - approvato dal Senato).

L'Assemblea ha esaminato gli emendamenti riferiti ai primi quattro articoli senza approvare alcuna modifica (considerata la scadenza ravvicinata del decreto, 24 gennaio, è assai improbabile che l'Aula possa modificare il testo).

Il seguito dell'esame è stato rinviato alla seduta di martedì, 19 gennaio a partire dalle 10:30 per concludersi in giornata. Il fascicolo completo degli emendamenti è consultabile al seguente [link](#).

Il provvedimento stanziava risorse destinate ad alcune aree territoriali in stato di criticità, nonché a settori quali quello occupazionale, quelli delle infrastrutture, dei trasporti, del servizio civile ed altri.

In Commissione

DL PROROGA TERMINI (AC. 3513)

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio hanno iniziato l'esame del disegno di legge di conversione del decreto - legge recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AC. 3513) (scade il 28 febbraio 2016).

I relatori sono Daniela Matilde Maria Gasparini (PD) per la Commissione Affari Costituzionali e Francesco Laforgia (PD) per la Commissione Bilancio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per giovedì, 21 gennaio alle ore 12.00.

Tra le disposizioni di possibile interesse, si segnalano:

- **articolo 3** (comma 2): proroga - dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 - il **servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici nelle isole maggiori** (Sicilia e Sardegna); inoltre ridetermina le tariffe riducendo le quantità massime e il prezzo del servizio;
- **articolo 7** (comma 1): proroga di 7 mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, il termine (previsto dall'art. 8, comma 3-bis, del D.L. 192/2014) fino al quale l'**anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore, per i contratti relativi a lavori**, è elevata dal 10% al 20%;
- **articolo 7** (comma 2): proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, i termini (previsti dai commi 9-bis e 15-bis dell'art. 253 del D.Lgs. n. 163/2006) fino ai quali si applicano alcune **agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario relativo alla dimostrazione dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria** ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento.
- **articolo 7** (comma 3): proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la disciplina transitoria (di cui dall'art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 163/2006) in base alla quale, ai fini della qualificazione

come contraente generale, il **possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA)** per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni.

- **articolo 7** (comma 4): proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la possibilità, per i contraenti generali, di **documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute**;
- **articolo 7** (comma 7): proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il **termine per l'entrata in vigore delle disposizioni** (contenute nell'art. 26 del D.L. 66/2014) che – in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 163/2006, di seguito Codice) – **prevedono la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria**;
- **articolo 8** (comma 1 lettere a) e b)): proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli **obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti** – SISTRI e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI;
- **articolo 8** (comma 2): proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i "vecchi" grandi impianti di combustione, vale a dire quelli anteriori al 1988 che hanno ottenuto apposita esenzione e quelli anteriori al 2013, devono rispettare i nuovi e più severi **limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali** (nuovi commi 3-bis e 3-ter dell'art. 273 del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente). La proroga non riguarda tutti gli impianti "vecchi", ma solo quelli per cui il Codice dell'ambiente ha previsto specifiche

deroghe, e a condizione che siano state presentate (nei termini indicati dal presente comma) le istanze di deroga;

- **articolo 8** (comma 3): proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del **divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti** (urbani e **speciali**) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg;
- **articolo 10** (comma 2): proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale continuano ad applicarsi, alla **produzione combinata di energia elettrica e calore, specifici coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas** necessari a individuare i quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque **soggetti ad accisa agevolata**;
- **articolo 11** (comma 2): dispone una ulteriore proroga del termine per l'entrata in esercizio degli **impianti alimentati da fonti rinnovabili** per accedere alle **incentivazioni per la produzione di energia**. La disposizione si applica nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012.